



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 12 del 03-05-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:RIAPERTURA ACCESSO LITORALE, PARCHI, GIARDINI PUBBLICO E PINETE - RIPRESA ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE ALL'APERTO IN LUOGHI PUBBLICI, SVOLTE INDIVIDUALMENTE.

IL VICE SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

Visto il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 con il quale, al pari degli altri D.P.C.M. precedentemente emessi, sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare

sull'intero territorio nazionale dal 04 Maggio 2020 fino al 17 Maggio 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 10 Aprile 2020

Richiamate le proprie ordinanze sindacali emesse fino ad ora, con cui sono state recepite le disposizioni dei sopra richiamati DD.P.C.M. e le diverse Ordinanze Regionali al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio;

Considerato che le predette ordinanze sono state emanate nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, visti i livelli di diffusività raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini.

Preso atto che il D.P.C.M. 10 Aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.

Verificato che anche all'art. 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio.

Considerato che con il D.P.C.M. 26 Aprile 2020 è stata avviata dal governo la cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza sanitaria, in cui si prevede un graduale allentamento delle restrizioni precedentemente imposte dal Governo stesso.

Preso atto, inoltre, di quella che è la situazione epidemiologica del comune di Montalto di Castro, per quanto concerne la diffusione del virus ed il numero contenuto e in diminuzione dei soggetti che risultano positivi al COVID 19 ed il conseguente aumento del numero dei guariti.

Considerato che nel tempo trascorso dall'adozione dei precitati atti, le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, che inizialmente erano stati giudicati eccessivi e, quindi, poco rispettati, oggi sono diventati modi di agire generalizzati.

Dato atto che, in forza del D.P.C.M. 26 Aprile 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1. sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1 co. 1 lett.). Coloro che si spostano dall'abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione. Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 C. P.;
2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), dopo avere contattato il proprio medico curante, devono rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale (art. 1 co 1 lett. b). Ancor più è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 co. 1 lett. c);
3. si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (art. 3 co 1 lett. d);
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto (art. 1 co. 1 lett. f);
5. non è consentito svolgere attività ludiche o ricreative all'aperto. E' consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per minori o le persone non autosufficienti, attività sportive e motorie sempre nel rispetto della distanza di sicurezza (art. 1 co. 1 lett. f);

6. è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti (art. 3 co 2).

Ritenuto pertanto di dover revocare le ordinanze sindacali n. 5 del 14.03.2020; n. 7 del 19.03.2020 e n. 9 del 09.04.2020, ormai superate dai provvedimenti governativi, e di dover contestualmente regolamentare l'utilizzo degli spazi pubblici comunali, così come previsto nel D.P.C.M. 26 Aprile 2020.

VISTI:

l'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

l'art. 117 del D.L. n. 112 del 31 Marzo 1998;

la L. n. 689 del 24 Novembre 1981;

gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, dalle ore 00.00 del 4 Maggio 2020, fino a nuove disposizioni:

1. la revoca delle ordinanze n. 5 del 14.03.2020; n. 7 del 19.03.2020 e n. 9 del 09.04.2020.
2. la riapertura al traffico veicolare e pedonale di Marina di Montalto di Castro, Murelle, Marina di Pescia Romana, Caletta del Moro, Loc. Graticciare, Casalaccio e Costa Selvaggia;
3. la riapertura dei parchi, giardini pubblici, e pinete nel rispetto di divieti di assembramento. E' fatto divieto di utilizzo dei giochi per bambini installati all'interno delle aree sopra indicate;
4. effettuare le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione sulle strutture balneari così come previsto dalle ordinanze emanate nel merito dalla Regione Lazio;
5. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti positivi al virus, ovvero per i soggetti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un caso accertato di positività al virus.

Dalle ore 00.00 del 6 Maggio 2020, in conformità all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02 Maggio 2020, in relazione alle attività sportive:

1. è consentita su tutto il territorio comunale la pratica di attività sportive ed attività motorie all'aperto in luoghi pubblici, svolte individualmente ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, come disposto dall'art. 1 co. 1 lett. f del D.P.C.M. Del 26 Aprile 2020. Rimane vietato svolgere attività ludiche all'aperto;

- 2.

- a. sull'arenile pubblico nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito: svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva individuale, sono esclusi gli sport acquatici che saranno possibili dopo l'emanazione di apposita nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. E' fatto divieto di occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell'arenile.

- b. praticare la pesca, esclusa quella subacquea che sarà possibile dopo l'emanazione di apposita nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in forma individuale, e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale nonché quelle specifiche di settore, ivi compresa l'emananda ordinanza di balneazione a cura degli uffici preposti;

Ai trasgressori saranno applicate le medesime sanzioni previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 25 Marzo 2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Montalto di Castro. Ferma e impregiudicata l'eventuale azione penale.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Montalto di Castro e sul sito istituzionale e trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le forze dell'Ordine che operano sul territorio, ed agli amministratori dei comprensori di Torre Maremma, Villaggio Mediterraneo e Costa Selvaggia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Montalto di Castro, 03-05-2020

IL VICE SINDACO

F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005